REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 2635 del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "*Promessa di pagamento e ricognizione di debito*" e vertente

TRA

[redacted], C.F. [redacted] parte nata a Reggio Calabria in data 21.07.1965, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti

- ATTORE –

E

[redacted] **S.P.A.,** P.I. [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti

- CONVENUTO -

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.10.15, [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted] S.P.A.. La difesa dell'attore ha allegato che:

- In data 8.03.2015, l'attore, dirigente veterinario presso l'ASP di Ruvo di Puglia (BA), si recava presso l'outlet district di Molfetta, sito in Via [redacted]
- All'uscita del centro commerciale constatava che la propria autovettura modello AUDI A4 SW tg. [redacted] assicurata presso la [redacted] S.P.A. con numero di polizza [redacted] era stata rubata.
- L'attore si recava, dunque, presso la vicina stazione dei Carabinieri di Molfetta per denunciarne il furto.
- Il [redacted] chiedeva, quindi, che fosse aperto il sinistro presso la compagnia assicuratrice convenuta per chiedere il relativo indennizzo, previsto dalla propria polizza assicurativa di incendio e furto, per un premio di € 18.000,00.
- La [redacted] s.p.a., dunque, apriva il sinistro n. S0315161500043 senza tuttavia formalizzare alcuna proposta di bonario componimento nel termine previsto di 60 giorni dall'istruzione della pratica.
- In data 6.10.2015 [redacted] esperiva tentativo di mediazione, ma la compagnia assicuratrice decideva di non partecipare all'incontro.
- Le condotte descritte sono da ricondursi ad una ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della [redacted] s.p.a., la quale, nonostante la sottoscrizione di polizza

Firmato Da: CARONIA ALESSANDRO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13daaf3

furto ed incendio e la presenza di antifurto satellitare, nega all'assicurato l'indennizzo previsto, in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto assicurativo.

- Il colpevole ritardo nella corresponsione del *quantum debeatur* all'assicurato ha provocato disagi e anche pregiudizi economici all'attore, in quanto, quale dirigente medico dell'ASP di Ruvo di Puglia, è stato costretto a raggiungere il posto di lavoro con autovettura di fortuna e, spesso, a pernottare in Puglia, con ulteriore aggravio di spese.
- Il ritardo nella liquidazione dell'indennizzo è ingiustificato.
- Nonostante il comportamento collaborativo dell'attore, che ha fornito con solerzia ogni documento e informazione richiesti, la [redacted] non ha mai fornito spiegazioni in ordine alla mancata erogazione della somma richiesta.

Tanto premesso, [redacted] ha chiesto a questo Tribunale:

a. Accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta [redacted] S.P.A.;
b. Condannare la convenuta al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 20.400,00, comprensiva di indennizzo per il furto dell'autovettura di proprietà dell'attore e delle spese sostenute per far fronte al disagio dovuto al ritardato pagamento dello stesso, ovvero la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali a decorrere dall'8.03.2015.
c. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 28.01.2016 si è costituita [redacted] S.P.A. La sua difesa ha dedotto che:

- La domanda è infondata, non provata e, in ogni caso, eccessiva nel *quantum*.
- Non appena ricevuta la richiesta di risarcimento danni, all'esito degli accertamenti tecnico-peritali effettuati dalla Compagnia, sono emersi dubbi circa l'effettivo verificarsi del furto d'auto denunciato. Per tali motivi è stata sospesa la procedura di liquidazione del danno.
- Il veicolo risultava essere stato immatricolato in Germania nel 2010 con numero di targa [redacted] intestato alla società [redacted] di [redacted] e, dopo aver subito ingenti danni sulla fiancata destra, è stato venduto in data 27.1.11, non riparato, alla Concessionaria [redacted] Gmbh & Co. KG, la quale provvedeva a stilare preventivo per riparazioni per la somma complessiva di € 11.244,62, considerato altresì che l'auto aveva una percorrenza di soli 1.373 km.
- In seguito, l'auto è stata acquistata da [redacted] (CS) per la somma di € 23.800,00, IVA inclusa.
- L'auto è stata, poi, rivenduta asseritamente riparata, benché non vi sia documentazione attestante le riparazioni, alla sig.ra [redacted] per la somma di € 25.000,00.
- Infine, l'odierno attore acquistò l'auto per la modica cifra di € 1.000,00 dalla signora [redacted] e la assicurò per il furto per un valore di € 18.000,00.
- Inoltre, la casa madre rilascia n. 3 chiavi, ma l'attore ne ha riconsegnate soltanto 2. La chiave n. 1 risulta essere stata utilizzata il giorno 10.03.2015, ossia 2 giorni dopo il presunto furto.

  A ciò si aggiunga la testimonianza dell'addetto alla vigilanza dell'outlet, il quale ha dichiarato di non ricordare il verificarsi di un furto d'auto il giorno 8.03.2015. Lo stesso attore dichiarava altresì di non ricordare in quale punto del parcheggio aveva posteggiato la propria auto.

  Tali elementi hanno determinato un quadro non convincente, che ha indotto la convenuta a dubitare della veridicità del furto denunciato e a negare l'indennizzo, secondo quanto documentato anche dalla relazione di accertamento investigativo del 14.12.15.

Firmato Da: CARONIA ALESSANDRO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13daaf3

- In ordine al *quantum*, poi, la somma richiesta a titolo di risarcimento danni non è provata dall'attore ed è, in ogni caso, eccessiva ed ingiustificata. La pretesa risulta, peraltro, fondata su documentazione di parte che, sin d'ora, si impugna e si contesta.
- Il danno indennizzabile, sulla base della polizza assicurativa stipulata, ammonta, comunque, "*al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro*" (copia condizioni generali assicurazione '[redacted] allegato al fascicolo di parte convenuta).
- La polizza stipulata dall'attore prevede, inoltre, una franchigia del 10% con un minimo di € 400,00, che dovrà essere scomputato dall'eventuale indennizzo.
- Non risarcibili sono inoltre le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni per i disagi patiti a causa della mancanza dell'autovettura. Gli stessi non risultano indennizzabili in base a quanto previsto dalla polizza e, in ogni caso, non risultano provati allo stato degli atti.

Tanto premesso, la Compagnia Assicuratrice ha concluso chiedendo a questo Tribunale:

a. Il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata.
b. In via subordinata, limitare il risarcimento dei danni entro e non oltre i limiti di cui alla polizza n. [redacted] previa detrazione della franchigia del 10%.
c. Con spese e competenze di lite da imputarsi a carico dell'attore.

Concessi i termini 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, con ordinanza del 6.06.2017 il precedente giudice istruttore disponeva, ai sensi dell'art. 5 comma 2 d. lgs. n. 28/2010, l'esperimento del tentativo di mediazione e, conseguentemente, assegnava alle parti 15 giorni per l'avvio dello stesso, fissando la successiva udienza per la verifica della presentazione della domanda di mediazione e avvisando le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione assurgesse condizione di procedibilità della domanda.

Alla successiva udienza del 15.12.17 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati. Con ordinanza del 22.12.2017, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 15.12.17, non sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e, dunque, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del giorno 01.03.2022, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. In rito. Improcedibilità della domanda.

2.1. Come precedentemente accennato, nelle more del giudizio, con ordinanza del 6.06.2017 il precedente giudice istruttore disponeva, ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010, l'esperimento del tentativo di mediazione demandata e, conseguentemente, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio dello stesso, fissando la successiva udienza per la verifica della presentazione della domanda di mediazione e avvisando le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione assurgesse a condizione di procedibilità della domanda.

Né alla udienza fissata per il prosieguo né in quelle successive è stata depositata dalle parti e, in particolare da parte attrice, la prova dell'intervenuto esperimento del procedimento di mediazione demandato dal giudice.

Si rileva che il 2° comma della norma in commento, prevede che *"il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"*.

Firmato Da: CARONIA ALESSANDRO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13daaf3

Sul punto si rileva che la mediazione disposta dal giudice istruttore ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010, al fine di propiziare una conciliazione delle parti in quella sede, deve ritenersi obbligatoria in quanto la legge espressamente la considera condizione di procedibilità della domanda. Di talché il procedimento di mediazione di cui alla richiamata norma è facoltativo per il giudice, nel senso che è rimesso alla discrezionalità dello stesso disporlo o meno, ma, una volta disposto d'ufficio, in quanto condizione di procedibilità stabilita dalla legge, diventa obbligatorio per le parti.

Come correttamente sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.40035 del 2021), la novella del 2013 ha attribuito al giudice il potere di invitare le parti ad attivare la mediazione anche nelle materie per le quali il Decreto n. 28 del 2010, art. 5, esclude l'obbligatorietà, indipendentemente dalla loro adesione, originariamente richiesta.

Il provvedimento, poi, può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio. Per l'effetto, a nulla rileva che la parte attrice abbia nel caso di specie esperito la procedura di mediazione prima della introduzione del giudizio.

Il rilievo consente di superare qualsiasi valutazione in ordine alla correttezza del tentativo esperito prima della introduzione del giudizio, anche alla luce della clausola contenuta nel contratto assicurativo, che individua gli organismi pattiziamente competenti.

2.2. L'esperimento del procedimento di mediazione, quando sia stato disposto dal giudice *ex* art. 5 comma 2 del D. Lgs. 28/2010, è "*condizione di procedibilità della domanda giudiziale*".

Questo giudice ritiene di condividere integralmente e fare proprio quanto affermato dal Tribunale di Firenze nella sentenza n.° 1178/2016, della quale si riporta stralcio rilevante.

"*L'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti" sempreché non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento "è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (art. 5, II co. D.Lgs. n. 28 del 2010 citato).*

Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito.

Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l'intervento di soggetto terzo imparziale, non pone problemi di natura costituzionale né appare lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale sul diritto di azione e di accesso alla giustizia (Carta di Nizza, CEDU).

Non vi è dubbio infatti che l'intento perseguito - deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo - giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall'altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale".

Una volta disposta la mediazione delegata, occorre, pertanto, verificare l'effettivo esperimento della stessa demandata dalle parti in corso di causa, giusta ordinanza del precedente istruttore.

Dalle parti non è stata fornita prova né alla udienza all'uopo fissata né nel corso del giudizio che il procedimento di mediazione sia stato avviato dalle parti. Il mancato ottemperamento all'invito del giudice impone, inevitabilmente, una declaratoria di improcedibilità della vertenza giudiziaria.

Sotto un ulteriore profilo va osservato che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.

Firmato Da: CARONIA ALESSANDRO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13daaf3

2.3. Con maggiore precisione, infatti, una volta disposto con ordinanza il procedimento di mediazione demandata in corso di causa ex art. 5 c. 2 d.lgs. 28 del 2010, occorre operare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione.

Pertanto, all'udienza fissata con il provvedimento con cui è stato disposto l'invio delle parti in mediazione, al giudice non si apriranno che due alternative:

- O risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2 bis); in tal caso il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio.
- Oppure, risulta che la mediazione non è stata esperita ovvero – ipotesi più complessa - che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.

Pertanto, poiché non vi è prova che alcuna delle parti abbia avviato tale procedimento, non resta a questo giudice che dichiarare l'improcedibilità della domanda esperita dall'attore.

Neppure è possibile la concessione di ulteriore termine per l'esperimento della mediazione, considerato che il mancato ottemperamento all'invito del giudice deve intendersi come mancanza di interesse della parte a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia e giustifica, pertanto, una declaratoria di improcedibilità della vertenza giudiziaria.

Del resto, la concessione di un nuovo termine si porrebbe in aperto contrasto con il dettato legislativo – come interpretato dalla Suprema Corte - poiché non sarebbe rispettato il termine di durata del procedimento di mediazione di cui all'art. 6 d.lgs. 28 del 2010.

Assurgendo, poi, a condizione di procedibilità della domanda, il rilievo della stessa non può che essere officioso e certamente formulato in sentenza (cfr. in motivazione sul punto Cass. civ. n.2775 del 2020).

Per l'effetto, le domande attoree devono essere dichiarate improcedibili.

4. Il regime delle spese.

Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce del rilievo officioso della improcedibilità della domanda attorea e della sussistenza di interventi della Suprema Corte in ordine alla mediazione delegata solo successivi alla notifica della citazione del presente giudizio, che costituiscono, complessivamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo la disposizione *ratione temporis* applicabile al giudizio in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari – *Sezione Civile* -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

A. DICHIARA improcedibili le domande proposte;
B. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in data 16 agosto 2022.

Il Giudice
dott. Alessandro Caronia

Firmato Da: CARONIA ALESSANDRO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13daaf3

Firmato Da: CARONIA ALESSANDRO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13daaf3